



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N°308 del 2/03/2018

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 22 febbraio 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, CESARE COLETTA, ALESSANDRO DI MATTIA, FELICE SIBILLA

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. TEVERE ROMA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 150,00 E PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.241 LND DEL 18/01/2018

(Gara: TEVERE ROMA – FRASCATI CALCIO del 13/01/2018 – Campionato Juniores Regionali Fascia "B")

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. FRASCATI CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 150,00 E PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.241 LND DEL 18/01/2018

(Gara: TEVERE ROMA – FRASCATI CALCIO del 13/01/2018 – Campionato Juniores Regionali Fascia "B")

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 296 del 23/02/2018

Con reclami ritualmente introdotti, le due società impugnavano il provvedimento del Giudice di prime cure che irrogava i provvedimenti in epigrafe, considerando entrambi le compagini rinunciatarie.

Ciò in base al referto arbitrale, nel quale si riportava che i capitani si rifiutavano di giocare, ritenendo non praticabile il campo da gioco, al contrario del parere dell'arbitro che invece lo aveva accertato atto a poter dar luogo alla partita.

Entrambe le società deducevano, nei rispettivi gravami, che il campo era in precarie condizioni a causa delle piogge della notte precedente e che i capitani avevano illustrato tale circostanza al direttore di gara il quale, dopo essersi chiuso negli spogliatoi per contattare telefonicamente la Federazione, avrebbe effettuato il riconoscimento e comunicato il rinvio della partita. Entrambe chiedevano, quindi, la revoca delle sanzioni e la conseguente ripetizione della gara.

Veniva ascoltata la società ASD Tevere Roma, che reiterava in sede di audizione le doglianze espresse.

La Corte, quindi, disponeva l'audizione dell'arbitro per supplemento di referto.

A riguardo, l'arbitro deduceva di essersi recato al campo di gioco dove una persona, qualificatasi come presidente della società ospitante, le riferiva che il campo fosse impraticabile e di aver quindi effettuato un sopralluogo prima di cambiarsi.

Successivamente, negli spogliatoi, comunicava ai capitani di entrambe le squadre che secondo lui si poteva dare inizio alla gara, ma il capitano della ASD Tevere Roma deduceva che il campo fosse pericoloso e che la propria squadra non avrebbe giocato.

Anche il capitano della ASD Frascati Calcio, dopo l'iniziale disponibilità a iniziare l'incontro, conveniva sul fatto che lo stato del terreno era pericoloso e pertanto non era disponibile a giocare.

L'arbitro, dunque, effettuava appello e riconoscimento e poi le squadre andavano via.

La Corte, dopo aver disposto la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva, rileva che entrambi sono da accogliere, ordinando la ripetizione della gara.

Determinante, infatti, risulta essere la completa ed esaustiva ricostruzione dell'arbitro in sede di supplemento di referto.

La regola 5 del Regolamento del Gioco del Calcio, infatti, assegna esclusivamente al direttore di gara la decisione sulla praticabilità del campo, ma tuttavia la sua verifica deve essere fatta alla presenza dei due capitani; inoltre, in caso di rifiuto di una squadra alla disputa della gara, l'arbitro stesso deve far sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia al capitano o almeno deve tentare di farlo, verbalizzando l'indisponibilità del rinunciante a firmare, al fine di accertare compiutamente la volontà di quest'ultimo a non prendere parte all'incontro.

Nel caso di specie, invece, l'arbitro ha effettuato la ricognizione del campo da solo e informalmente e, come da sue dichiarazioni, non ha poi chiesto di sottoscrivere la dichiarazione di rinuncia, omettendo di verificare compiutamente l'intenzione di non giocare la partita.

Tali comportamenti non conformi hanno probabilmente ingenerato confusione tra l'arbitro e i due capitani sullo svolgimento degli eventi, cioè se si stesse concretizzando una vera e propria rinuncia a disputare la gara oppure si stesse effettuando un rinvio per impraticabilità del campo, confusione peraltro aggravata da una non canonica verifica del terreno di gioco.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di ordinare la ripetizione della gara. La tassa reclamo va restituita.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. DELLE VITTORIE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELLA CALCIATRICE VALENTE LUNA FINO AL 30/06/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.80 C5 DEL 7/02/2018 (Gara: DELLE VITTORIE – POLISPORTIVA OSTIENSE del 2/02/2018 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Femminile Roma)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 296 del 23/02/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti;

Letto il reclamo;

letti gli atti ufficiali;

escussa la parte ricorrente;

osserva:

Sebbene il referto arbitrale costituisca fonte di prova privilegiata, per cui la responsabilità della reclamante deve ritenersi accertata; tuttavia, è emerso che l'episodio del pallone calciato in direzione dell'arbitro e che in effetti colpiva lo stesso ad una gamba, peraltro senza alcuna conseguenza come riferisce lo stesso direttore di gara, non può essere valutato alla stregua di una condotta violenta, ma ad un gesto di stizza da ricondursi al provvedimento disciplinare appena notificato.

Chiaramente anche il gesto di stizza non è esente da censura, così come le frasi irrispettose pronunciate dalla calciatrice all'indirizzo dell'arbitro al momento dell'espulsione.

Pertanto, alla luce della rilettura della vicenda, si ritiene di accogliere parzialmente il reclamo, mitigando la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Pertanto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico della calciatrice VALENTE Luna al 31/03/2018.

La tassa reclamo va restituita.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. OLIMPUS ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.227 C5 DEL 7/02/2018
(Gara: AEMME SAVIO C5 – OLIMPUS ROMA del 7/01/2018 – Campionato Allievi C5 Regionali “A”)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 296 del 23/02/2018

La società Olympus Roma ha impugnato ritualmente e nei termini la delibera in oggetto con la quale il Giudice Sportivo competente, a seguito di reclamo della società AEMME Savio Calcio a 5, le aveva comminato l'ammenda di € 100,00 e la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 per aver utilizzato nella gara in epigrafe due calciatori che non avevano ancora raggiunto l'età minima per partecipare alla gara.

Assume la reclamante che il reclamo della società AEMME Savio calcio a 5 sarebbe inammissibile in quanto recante una firma di sottoscrizione non accompagnata né dalla qualifica del soggetto firmatario né della sua identità; inoltre il procedimento sarebbe totalmente nullo in quanto non sarebbe mai stata pubblicata sul comunicato ufficiale la riserva a seguito del preannuncio di reclamo della consorella ed, inoltre, non sarebbe mai stata data notizia, da parte del Giudice Sportivo, della data in cui avrebbe esaminato il reclamo, con invito alla società reclamata di far pervenire controdeduzioni almeno due giorni prima di tale data.

Il reclamo è solo parzialmente fondato.

Riguardo la sottoscrizione del reclamo l'atto appare sottoscritto da persona legittimata a rappresentare la società innanzi agli organi federali, come verificato dal confronto tra la sottoscrizione della domanda di iscrizione e del modulo di censimento della società e la firma apposta sul reclamo.

Per quanto attiene le doglianze sulla legittimità del procedimento, la prima è infondata in quanto i reclami avverso la posizione irregolare dei calciatori, ai sensi dell'articolo 46 comma 3 del CGS, non vanno preannunciati, come è in effetti avvenuto nel caso di specie ove la società reclamante ha fatto pervenire il reclamo nel termine di sette giorni prescritto dal regolamento.

Fondata è invece la doglianza relativa all'omissione della procedura di avviso di discussione del reclamo, fissata dall'articolo 29 comma 8 bis del CGS, non avendo effettivamente ricevuto la società reclamante alcun avviso sulla data di discussione del reclamo, vulnerando in tal modo irrimediabilmente la garanzia di, seppur parziale, contraddittorio che, a seguito dell'ultima modifica organica del codice di giustizia sportivo, è stato introdotto anche nel procedimento di primo grado.

Il procedimento è quindi viziato da nullità assoluta e gli atti vanno quindi trasmessi per un nuovo esame al Giudice di prime cure competente.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, annullando la decisione impugnata, rimettendo gli atti al Giudice Sportivo Territoriale per un nuovo esame di merito.

La tassa reclamo va restituita.

Pubblicato in Roma il 2 marzo 2018

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli